

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI, DI CUI ALL’ARTICOLO 90, COMMA 1, D.LGS 12 APRILE 2006 N° 163, PER IMPORTI PARI O INFERIORI A € 100.000,00.

Il CRA Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, con sede centrale in Roma e sedi periferiche in tutto il territorio nazionale, rende noto che intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti cui poter affidare incarichi professionali ai sensi dell’art.91 c.2 D.lgs. 163/2006 .

La formazione del suddetto elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o paraconcorsuale, né è prevista la costituzione di una graduatoria di merito, ma semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali rivolgere l’invito per l’affidamento di incarichi professionali di cui all’art. 91 comma 2 D.lgs 163/2006 (importo stimato inferiore ad € 100.000,00) con le modalità stabilite nel presente avviso.

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del CRA, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

Resta ferma la possibilità dell’amministrazione di non ricorrere ai professionisti iscritti all’Albo, o di ricorrervi parzialmente, nei casi in cui risulti possibile l’utilizzo delle risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e capacità tecnica; quando si tratti di servizi che per loro caratteristiche tecniche o qualitative o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzo dell’Albo; qualora l’ente, in base alle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.

ART. 1

OGGETTO

Tipologie dei servizi, fasce di importo

IL CRA Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura intende costituire un elenco di professionisti (d’ora in poi denominato “Elenco”), da individuarsi fra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 (d’ora in poi denominati “Professionisti”), cui ricorrere, in presenza delle circostanze previste dall’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00 corrispondenti alle seguenti tipologie:

- a)** progettazioni architettonica di edifici pubblici (progettazione, preliminare, definitiva, esecutiva);
- b)** progettazione strutturale di edifici pubblici (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva);
- c)** progettazione impiantistica di edifici pubblici o infrastrutture comprese le relazioni specialistiche e relative certificazioni;
- d)** progettazione di interventi di ingegneria naturalistica;



- e)** progettazione antincendio e pratiche per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi;
- f)** redazione di studi di fattibilità, Prefattibilità Ambientale (fuori dalla procedura V.I.A.), di Impatto Ambientale (procedura V.I.A.) e Valutazioni di Impatto Acustico Ambientale.
- g)** direzione dei lavori;
- h)** pianificazione e altre attività specialistiche finalizzate alla redazione di piani urbanistici attuativi;
- i)** coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione)
- j)** consulenze specialistiche finalizzate alla predisposizione di relazioni o progetti quali: relazione geologica e geoidrologica; relazione geotecnica e geomeccanica; relazione idraulica; relazione archeologica; relazione sismica;
- k)** rilievi topografici;
- l)** monitoraggi strutturali;
- m)** perizie inerenti la idoneità statica-sismica di strutture esistenti;
- n)** collaudi di impianti;
- o)** collaudo statico (ex L. 1086/1971 ed ex D.P.R. 380/2001);
- p)** collaudo amministrativo (ex art. 141 del D.lgs 163/2006);
- q)** frazionamenti, accatastamenti;
- r)** attività specialistiche di supporto al R.U.P.;
- s)** pratiche per autorizzazione edilizia, autorizzazione VVFF, ASL, Enti terzi.
- t)** pratiche di certificazioni energetiche
- u)** altre attività specialistiche;

Il CRA formerà un elenco di professionisti per ogni tipologia di servizi sopra specificati.

ART. 2

SOGGETTI CHE POSSO PRESENTARE ISTANZA DI ISCRIZIONE

Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo:

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del D.Lgs 163/06, e s.m.i in quanto compatibili nonché l'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell'art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006.

Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, nonché dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 253 del D.P.R. 207/2010, i raggruppamenti temporanei previsti dall'[articolo 90, comma 1, lettera g\), del codice](#) devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.



Ai sensi dell'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, gli interessati non possono partecipare, pena esclusione, in più di un'associazione temporanea o partecipare singolarmente e come componenti di un'associazione temporanea, né possono partecipare singolarmente, qualora partecipino come componenti di una società di ingegneria o società di professionisti o consorzio.

I requisiti di partecipazione previsti dalla legge per le specifiche prestazioni professionali (iscrizione albo professionale, abilitazione all'esercizio della professione, attestazioni professionali, etc.) devono essere posseduti alla data di richiesta di inserimento nel relativo elenco.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco le associazioni di professionisti ed i raggruppamenti temporanei di professionisti (R.T.P.) devono già essere costituiti.

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare al CRA, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco.

ART. 3

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICI

I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli artt. 38 (Requisiti di ordine generale), 39 (Requisiti di idoneità professionale), 42 (Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) del d.lgs. 163/06.

Devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
- b) possesso di Diploma di Laurea o Diploma Tecnico, nonché abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione ad uno dei seguenti Albi (o ad essi equiparati secondo la normativa vigente) a seconda delle rispettive competenze professionali definite dalla Legge e delle prestazioni per cui intendano candidarsi:
 - Agronomi – Dottori Forestali
 - Architetti
 - Geologi
 - Geometri
 - Ingegneri
 - Periti Agrari
 - Periti Industriali

ART. 4

DOMANDA DI INSERIMENTO

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 del **30/12/11** in apposito plico debitamente sigillato, indirizzato al CRA Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura Via Nazionale n. 82 00184 ROMA - Direzione Generale – D.C Affari Giuridici – Servizio Patrimonio consegnato a mano o a mezzo raccomandata postale.



Sul plico dovranno essere indicati:

- Nome cognome, indirizzo, telefono e fax del Professionista;
- La dicitura **"ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONISTI"**.

Il termine suddetto è da considerarsi improrogabile, ai soli fini della prima stesura dell'Elenco per motivi organizzativi dell'Ente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane, pertanto, ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa, comunque, che i plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato verranno considerati nei successivi aggiornamenti dell'Elenco così come stabilito al successivo art. 7 del presente avviso.

Il plico dovrà contenere:

- a) Domanda in carta semplice da redigersi utilizzando l'**allegato 1** con le dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e con le conseguenze, in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Professionista, cui va allegata la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;
- b) il curriculum "Dati generali" del professionista singolo (in caso di raggruppamento temporaneo, di tutti i componenti singoli professionisti) o del/dei Professionista/i Designato/i, (redatto utilizzando l'**allegato 2** del presente Avviso, conforme all'allegato "N" del DPR 207/10) sottoscritto in ogni sua pagina;
- c) la scheda da redigersi per ogni singolo servizio prestato, (utilizzando l'**allegato 3** del presente Avviso, conforme all'allegato "O" del DPR 207/10);
- d) fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, anche quando partecipano a costituiti/constituendi raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi stabili di cui alla lett. h) del medesimo articolo, nella domanda di inserimento nell'Elenco dovranno nominativamente indicare il/i professionista/i che effettivamente espletterà/anno le attività oggetto dell'incarico (d'ora in poi denominati "Professionista/i Designato/i").

La domanda da presentarsi utilizzando il modello **allegato 1** deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli art.li 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e con le conseguenze, in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000:

- 2) dichiarazione con cui il Professionista attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e di non incorrere nel divieto di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. 383/2001;
- 3) dichiarazione con la quale il Professionista attesti di non aver commesso errori od omissioni debitamente accertati nell'ambito di incarichi, analoghi a quelli per i quali presenta la domanda;
- 4) dichiarazione di impegno a produrre, all'atto dell'affidamento dell'incarico, certificato di regolarità contributiva;
- 5) (solo per gli incarichi di coordinatore della sicurezza) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti nel d.lgs.81/08 e s.m.i;
- 6) (solo per gli studi associati, le società di professionisti di ingegneria, anche quando partecipano a costituiti/constituendi raggruppamenti temporanei nonché per i consorzi stabili di cui all'art. 90 comma 1 del D.lgs 163/2006) che i Professionisti Designati sono:.....



Per i raggruppamenti temporanei, la domanda deve contenere l'impegno a costituire il raggruppamento al momento dell'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.Lgs 163/2006, e deve essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento, ognuno dei quali deve presentare le dichiarazioni di cui sopra, nonché il proprio curriculum.

Eventuali modifiche rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione e nella documentazione allegata dovranno essere tempestivamente comunicate con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di inserimento nell'Elenco.

Si precisa che la formazione dell'Elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito ma, semplicemente, individua i Professionisti cui affidare, in base alle esigenze del CRA Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura e in presenza delle circostanze previste dall'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, gli incarichi professionali di cui all'art. 1, di importo inferiore a € 100.000,00.

L'inserimento nell'Elenco, pertanto, non comporta alcun diritto del Professionista al conferimento di incarichi.

ART.5 **VERIFICA DICHIARAZIONI RESE ED ESCLUSIONI**

E' fatta salva la facoltà per il CRA Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura di verificare quanto dichiarato dai Professionisti ammessi nell'Elenco, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'Elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.

In ogni caso, il Professionista, all'atto dell'affidamento, per comprovare i requisiti di moralità e onorabilità di cui all'art. 38, D.lgs. 163/2006, ha l'onere di produrre almeno:

- il certificato di regolarità contributiva
- il/i certificato/i del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in corso di validità ovvero, in caso di società di professionisti o di ingegneria, certificato della camera di C.C.I.A.A. con dicitura antimafia, in corso di validità.

Non sono ammesse richieste e/o iscrizioni riconducibili ad uno stesso soggetto, che sia professionista singolo e/o, associato, e/o socio, e/o Professionista Designato, anche nel caso in cui rivesta uno di questi ruoli partecipando a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio stabile.

Nel caso di richieste e/o iscrizioni multiple, si procederà all'esclusione di tutti i Professionisti.

Saranno inoltre escluse le domande:

- non debitamente sottoscritte;
- pervenute senza le autocertificazioni e le dichiarazioni richieste, senza curriculum redatto in conformità allo schema tipo,
- prive del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
- con documentazione recante informazioni o dichiarazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento;

Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci.



Verrà escluso dall'Elenco, infine, a insindacabile giudizio del CRA Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, il Professionista che in precedenti rapporti negoziali con l'Ente sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali.

ART. 6

CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI:

Per procedere all'affidamento dell'incarico il CRA Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura consulta almeno cinque Professionisti.

E' facoltà dell'Amministrazione inoltre procedere all'affidamento diretto nei casi previsti all'art. 125, comma 11, del D.lgs.163/2006.

Nella selezione dei professionisti da invitare a presentare offerta si applicano i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, in coerenza con i principi e la procedura prevista dal D.lgs. 163/2006.

Il Principio della proporzionalità è inteso come obbligo di considerare condizione essenziale il possesso dei requisiti minimi di esperienza e professionalità, rispetto al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire.

Non è ammesso subaffidare l'incarico o parte di esso, fatta eccezione di quanto disposto dall'art. 91 c. 3 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.

L'individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) analogia tra il servizio da affidare e incarichi svolti dal professionista;
- b) rilevanza del curriculum e degli incarichi svolti negli ultimi 5 anni rispetto allo specifico servizio oggetto di affidamento per come risultanti dagli allegati inviati;
- c) l'area geografica di operatività espressamente indicata dal professionista
- d) rotazione degli incarichi;
- e) divieto di cumulo degli incarichi che consiste nell'affidamento, di norma, di non più di un incarico all'anno allo stesso professionista.

Gli elementi di cui sopra verranno valutati tenendo conto del principio di proporzionalità, da intendersi quale comparazione, in termini di entità, tra gli incarichi svolti e lo specifico servizio da affidare.

Il CRA si riserva la facoltà di richiedere eventualmente ai professionisti interpellati la documentazione grafica, fotografica delle opere inserite nell'elenco che hanno determinato la scelta del professionista, nonché eventuali dichiarazioni dei committenti che attestino che i servizi commissionati sono stati svolti in modo soddisfacente.

I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

La selezione potrà eventualmente avvenire anche attraverso un colloquio conoscitivo, avente lo scopo di approfondire aspetti tecnici – professionali, al quale saranno chiamati a partecipare tutti i Professionisti invitati a presentare offerta.

L'incarico sarà conferito con determina del Direttore Generale o del direttore di una struttura di Ricerca del CRA e dovrà essere espletato nei tempi richiesti di volta in volta dal CRA Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, sulla base del disciplinare di incarico professionale. L'accettazione del suddetto disciplinare costituisce requisito indispensabile per l'affidamento dell'incarico stesso.



Il CRA Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura si riserva di richiedere, al momento dell'affidamento dell'incarico, oltre alla garanzia e alle coperture assicurative prescritte dalla legge, anche una polizza di responsabilità civile professionale.

ART.7

INCOMPATIBILITÀ PER IL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO

Per il Professionista affidatario valgono tutte le incompatibilità di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/2006 nonché quelle stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

ART. 8

DURATA DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTO

L'Elenco dei Professionisti avrà validità anni 3 a decorrere dalla pubblicazione in GURI del presente Avviso. L'Elenco è integrato e aggiornato, di norma, ogni 6 (sei) mesi. Nell'aggiornamento verranno inseriti i Professionisti che avranno presentato domanda di iscrizione oltre il termine di cui all'art. 4 ed entro il nuovo termine fissato dal CRA.

ART. 9

PUBBLICITÀ

In ossequio al principio della trasparenza, ed in conformità al combinato disposto di cui all'art. 267 del DPR 207/10 e art. 124 c.5 del D.Lgs. 163/06, la pubblicazione del presente bando avverrà:

- sulla GURI - serie speciale contratti pubblici, in estratto
- sul sito internet del CRA www.entecra.it - sezione gare/appalti
- sul sito del Ministero delle infrastrutture
- sul sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici

Con le stesse modalità di pubblicità, è data conoscenza della riapertura dell'Elenco per l'aggiornamento di cui al precedente art. 8.

Conformemente al combinato disposto dell'art. 45, comma 5, e dell'art. 121, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'Elenco sarà pubblicato sia sul sito del CRA e sul casellario informatico dell'Autorità. Successivamente all'affidamento di uno degli incarichi di cui all'art. 1 del presente Avviso, i nomi dei Professionisti affidatari sono inseriti sul sito Internet del CRA sezione gare/appalti.

ART. 9

ART.12 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa il presente avviso possono essere richiesti al Responsabile dell'ufficio tecnico del CRA Geom. Andrea CAMPETI al Tel. 06 47836343 - Fax 06 47836505, nonché all'Ing. Valerio MARASCO 06 47836619 e-mail: patrimonio@entecra.it.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ginevra ALBANO, Dirigente del Servizio Patrimonio del CRA.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche, si precisa che trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, avendo la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di che trattasi.



Il titolare del trattamento dei dati è il CRA Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura.

Responsabile del Procedimento relativo alla formazione ed alla gestione dell'Elenco è la Dott.ssa Ginevra ALBANO.

Roma lì

Dott.ssa Ida Marandola
Dirigente generale
Direzione Centrale Affari giuridici

